



## COMUNICAZIONE ALLE LAVORATRICI GESTANTI E MADRI

**A tutte le lavoratrici**

**Ai Rappresentanti dei Lavoratori  
per la Sicurezza**

**OGGETTO:** La tutela delle lavoratrici

### **PREMESSA**

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia, condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento.

Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento, una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

Il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" all'art. 11 (che abroga tra l'altro il D.Lgs. 645 del 26/11/96) richiede, per le lavoratrici in gravidanza e per quelle nei primi mesi di allattamento, la specifica valutazione dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la valutazione dei processi lavorativi ritenuti pericolosi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

La norma stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri o all'esposizione ad agenti biologici pericolosi.

Il datore di lavoro deve provvedere, in base alla propria valutazione, a modificare temporaneamente le condizioni e/o le mansioni del personale soggetto e in caso di impossibilità il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. In ogni caso, il datore di lavoro

**A tutela delle Lavoratrici di questa Azienda, si prega di leggere con molta attenzione questo documento informativo.**

informa preventivamente le lavoratrici e i loro rappresentanti sui risultati della valutazione.

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e



Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, **si ribadisce a tutte le lavoratrici**

**la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta obbligatoria anche in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni non ionizzanti** (artt. 6, 8 del D.Lgs. 151/01).

A seguito di tale informativa, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizioni da agenti fisici, chimici o biologici, da processi o da condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D.Lgs. 151/01), per adottare le misure necessarie ed eliminare tali rischi, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D.Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6).

Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto sopra, hanno comunque la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che sia il **Medico Specialista** sia il **Medico Competente** (ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20, D.Lgs. 151/01).

La mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro, comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative.

Nel rimanere a disposizione per fornire gli eventuali approfondimenti richiesti, si inviano distinti saluti,



**Il Dirigente Scolastico  
(Angelo GAGLIARDI)**

**Data e firma per ricevuta\***

\* la presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.